



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

81/2015
Giugno/6/2015 (*)
Napoli 11 Giugno 2015

Con il Messaggio n° 3576 del 27 Maggio 2015 l'INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di rilascio dell'attestazione Isee quale esito del procedimento di acquisizione dati forniti dagli utenti direttamente alla Direzione Generale dell'Istituto.

Come noto, il **D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** ha introdotto, a far data **dal 1° gennaio 2015**, nuove modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) per la concessione di prestazioni sociali agevolate.

L'Istituto, con **circolare 18 dicembre 2014, n. 171**, ne ha illustrato i principi normativi e fornito le indicazioni operative.

In particolare, si ricorda che **la DSU** (*id*: Dichiarazione sostitutiva unica) può essere **presentata: all'Ente** che fornisce la prestazione sociale agevolata, **ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via esclusivamente telematica** (circolare n. 130 del 2011), mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le **sedi INPS** o collegandosi al **sito Internet www.inps.it**.

Il **portale ISEE** è disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" – "Servizi per il Cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il **PIN dispositivo** rilasciato dall'INPS.

Nel caso di presentazione della DSU tramite il portale ISEE il cittadino è supportato da un percorso di acquisizione telematica assistita che è di guida ed

orientamento in tutta la fase di inserimento delle informazioni da auto dichiarare.

Indipendentemente dal canale prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni auto dichiarate. In tale fase, pertanto, **al dichiarante viene rilasciata una ricevuta** di avvenuta presentazione da parte dell'Ente acquirente (INPS, Comuni, CAF o l'Ente erogatore), **ma non l'ISEE calcolato.** Per il calcolo dell'ISEE **è necessario che si completi l'acquisizione** degli altri dati da parte dell'**INPS** e dell'**Agenzia delle Entrate.**

Di conseguenza, **l'acquisizione** di tutte le informazioni, auto dichiarate ed attinte dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, **si articola secondo la seguente tempistica:**

Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE;

Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati auto dichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS, avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;

Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati auto dichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e a quelli presenti nei propri archivi), determina l'ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati.

Pertanto, entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l'ISEE.

Orbene, **con il Messaggio n° 3576 del 27 Maggio 2015,** l'Istituto, tenendo conto che **ancora non è stata implementata la procedura automatizzata per il rilascio dell'attestazione tramite posta elettronica certificata-Pec, i canali** mediante i quali l'Istituto rende disponibile l'attestazione sono i seguenti:

- **accesso al portale Isee:** disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" – "Servizi per il Cittadino"; in tali situazioni, è cura dell'interessato munirsi di Pin dispositivo rilasciato dall'Inps;

- **sedi territoriali**: sarà cura dell'operatore dell'Istituto che dovrà accedere al sito istituzionale e seguire il percorso "Servizi on line" per acquisire e consegnare l'attestazione, utilizzando, quale criterio di ricerca, il codice fiscale del dichiarante oppure il numero di protocollo;
- **Ente incaricato della ricezione della dichiarazione sostitutiva unica-Dsu** (ad es., Caf): in questi casi è necessario che vi sia il rilascio di apposito mandato scritto conferito dallo stesso dichiarante.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN